

Società	Canale	Giochi televisivi e talk show	Manifestazioni sportive	Notiziari e servizi teletext	Pubblicità e sponsorizzazioni	Televendite	Ore di trasmissione assoggettabili agli obblighi di programmazione	Documentari	Film e fiction	Opere europee	Opere recenti	Prod Indipendenti
	NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL (2ª V.)	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	97,7	37,4	0,0	41,8	96,4	0,0
	NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL (3ª V.)	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	97,9	44,9	0,0	50,5	91,8	0,0
	NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL +1	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	96,2	38,9	0,0	54,6	96,9	0,0
	THE HISTORY CHANNEL	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	96,9	38,8	0,0	53,9	83,3	0,0
	THE HISTORY CHANNEL +1	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	96,9	38,8	0,0	53,9	83,4	0,0
TOTALE		0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	95,8	28,4	1,4	47,0	91,2	0,0
IL DENARO TV SRL	DENARO TV	0,0	0,0	39,7	1,1	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INFORMAZIONE LIBERA SRL	LIBERA	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITALIANI NEL MONDO RADIO ETV SRL	ITALIANI NEL MONDO CHANNEL	0,0	0,0	36,1	41,7	10,4	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JET S.R.L.	STUDIO 100 TV	0,0	2,4	22,3	22,4	12,3	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LA9 S.P.A.	LA9	20,1	3,9	11,4	15,9	37,1	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L'ANTENNA SRL	L'ANTENNA SRL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MATCH MUSIC SRL	MATCH MUSIC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEDIOLANUM COMUNICAZIONE S.P.A.	MEDIOLANUM CHANNEL	2,6	0,0	5,9	4,6	0,0	87,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
MILAN CHANNEL S.R.L.	MILAN CHANNEL	35,9	30,0	3,5	1,0	0,0	29,6	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0
LA7 TELEVISIONI SPA	LA7 TELEVISIONI S.P.A.	1,6	1,3	8,4	13,1	0,9	74,6	1,7	9,6	49,9	75,8	16,5
MTV ITALIA S.R.L.	MTV ITALIA	0,1	0,0	5,2	12,3	0,0	82,3	0,0	0,7	73,3	99,0	20,2
	MTV HITS	0,0	0,0	0,5	2,3	0,0	97,1	0,0	0,0	83,3	99,0	19,9
	MTV BRAND:NEW	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	97,5	0,0	0,0	79,0	98,5	24,8
	MTV BRAND:NEW	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	97,5	0,0	0,0	79,0	98,5	24,8
	MTV HITS	0,0	0,0	0,5	2,3	0,0	97,1	0,0	0,0	83,3	99,0	19,9
	MTV ITALIA	0,1	0,0	5,2	12,3	0,0	82,3	0,0	0,7	73,3	99,0	20,2
TOTALE		0,3	0,2	3,0	6,6	0,1	92,3	0,2	1,6	75,4	97,0	21,1

Società	Canale	Giochi televisivi e talk show	Manifestazioni sportive	Notiziari e servizi teletext	Pubblicità e sponsorizzazioni	Televendite	Ore di trasmissione assoggettabili agli obblighi di programmazione	Documentari	Film e fiction	Opere europee	Opere recenti	Prod Indipendenti
NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS ITALIA S.R.L.	STUDIO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	98,3	0,0	0,0	21,7	44,8	0,0
NESSUNOTV S.P.A.	LA TV DI NESSUNO	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	99,6	0,0	0,0	90,9	100,0	0,0
NUOVA FRANCIA CORTA	RETE BRESCIA	0,8	16,7	44,5	5,3	25,2	7,4	0,0	0,0	69,2	68,4	21,9
	RTB INTERNATIONAL	1,6	17,5	47,4	3,9	21,6	8,0	0,0	0,0	79,0	69,8	23,9
TOTALE		1,2	17,1	46,0	4,6	23,4	7,7	0,0	0,0	74,3	69,2	22,9
R.T.I. S.P.A.	CANALE 5	2,7	0,2	15,6	16,7	0,0	62,2	0,2	11,5	71,1	91,4	12,3
	DUEL	0,0	0,0	0,0	2,8	0,9	96,2	0,0	11,7	29,7	47,5	12,6
	HAPPY CHANNEL	5,3	0,0	0,0	4,2	1,5	89,0	0,0	33,2	87,9	42,1	48,6
	IT ITALIAN TEEN TELEVISION	0,0	0,0	0,0	2,6	1,1	96,2	0,0	2,5	53,8	84,9	28,7
	ITALIA 1 MEDIA	0,2	2,6	8,6	15,3	0,0	70,4	0,0	9,0	37,7	71,1	10,3
	SHOPPING	0,0	0,0	3,3	1,7	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	MT CHANNEL	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	96,5	41,4	0,0	86,6	91,6	74,0
	RETEQUATTRO	1,4	0,3	8,0	14,6	3,5	72,2	0,4	15,2	57,4	65,5	14,8
TOTALE		1,3	0,4	4,6	7,8	4,6	80,5	5,8	11,5	60,8	71,5	30,9
RADIO ITALIA SPA	PLAYLIST ITALIA	0,0	0,0	1,4	10,8	0,0	87,9	0,0	0,0	113,8	0,0	0,0
	RADIO ITALIA TV	0,0	0,0	4,8	7,6	0,0	87,6	0,0	0,0	114,1	0,0	0,0
	VIDEO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA	0,0	0,0	1,4	10,8	0,0	87,9	0,0	0,0	113,8	0,0	0,0
TOTALE		0,0	0,0	2,5	9,8	0,0	87,8	0,0	0,0	113,9	0,0	0,0
RAI	RAI UNO	13,6	0,7	16,2	8,3	0,0	61,3	0,3	13,9	76,4	68,9	25,7
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	RAI TRE	9,2	4,3	28,6	4,9	0,0	53,0	0,5	9,8	65,1	68,0	26,1
	RAI DUE	9,9	3,5	16,5	6,4	0,0	63,7	0,1	6,1	65,1	67,8	26,2
RAISAT	RAISAT CINEMA WORLD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	68,6	42,4	0,0
	RAISAT EXTRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	80,2	96,0	0,0
	RAISAT GAMBERO ROSSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	93,1	91,1	0,0
	RAISAT PREMIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	92,5	56,5	0,0
	RAISAT RAGAZZI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	77,5	76,9	0,0
TOTALE		4,2	1,1	7,8	2,5	0,0	84,5	0,1	3,8	79,0	72,2	7,0

Società	Canale	Giochi televisivi e talk show	Manifestazioni sportive	Notiziari e servizi teletext	Pubblicità e sponsorizzazioni	Televendite	Ore di trasmissione assoggettabili agli obblighi di programmazione	Documentari	Film e fiction	Opere europee	Opere recenti	Prod Indipendenti
RELIVE	KEY TV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETE 7 SPA	E' TV RETE 7	11,8	10,4	18,4	9,0	31,2	19,2	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0
RETE A SPA	RETE A	0,0	0,0	2,6	11,5	8,4	77,5	0,0	0,0	85,0	60,0	63,7
RETE BLU SPA	SAT 2000	23,0	0,0	5,0	10,0	0,0	62,0	15,7	17,8	54,0	54,0	31,7
	TELELAZIO											
	RETE BLU	23,0	0,4	5,9	20,8	3,6	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE		23,0	0,2	5,4	15,4	1,8	54,2	7,8	8,9	30,9	54,0	18,1
RETE ORO SRL	RETE ORO	1,2	0,0	5,3	2,5	35,4	55,7	0,0	2,2	3,0	0,0	0,0
ROCK TV SRL	ROCK TV	44,1	0,0	2,6	6,7	0,0	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RTL 102,500	102.5 HIT											
HIT RADIO	CHANNEL	28,5	0,0	0,6	1,4	0,0	69,5	0,0	0,0	63,0	0,0	63,0
SAILING	SAILING											
CHANNEL SPA	CHANNEL	3,3	8,0	0,0	2,2	0,0	86,5	24,4	0,0	96,1	94,6	13,9
SARDEGNA TV SRL	SARDEGNA											
	UNO TV	0,9	0,0	35,4	8,3	31,2	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKY ITALIA	CALCIO SKY	0,0	58,4	0,1	2,8	0,0	38,7	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0
	DIRETTA GOL	0,0	73,6	0,2	1,3	0,0	24,9	0,0	0,0	99,8	100,0	0,0
	SKY + SKY											
	112	0,0	0,5	0,0	1,3	0,0	98,2	2,4	1,7	92,4	98,3	0,5
	SKY 109 +											
	SKY VIVO	0,0	1,0	0,0	2,4	0,0	96,7	7,6	1,5	62,1	97,8	0,8
	SKY ASSIST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	SKY CINEMA 1	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	98,0	0,0	29,6	43,8	98,8	6,4
	SKY											
	CINEMA 16:9	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	98,5	0,0	32,2	44,4	94,2	8,3
	SKY CINEMA 2	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	98,0	0,0	29,6	43,9	98,8	6,4
	SKY CINEMA 3	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	98,2	0,0	27,7	42,4	90,3	7,5
	SKY CINEMA											
	AUTORE	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	98,2	0,5	41,8	55,5	83,9	15,9
	SKY CINEMA											
	CLASSICS	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	98,5	1,2	55,2	68,3	18,3	22,5
	SKY CINEMA											
	MAX	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	98,5	1,0	20,5	34,8	75,1	6,1
	SKY											
	METEO 24	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	97,5	0,0	0,0	99,9	100,0	0,0
	SKY ON AIR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	SKY											
	PRIMAFILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	SKY SPORT	0,0	76,5	0,0	2,4	0,0	21,0	0,0	0,0	97,1	100,0	0,0
	SKY SPORT 1	0,7	0,0	5,3	2,5	0,0	25,9	0,0	0,0	97,6	100,0	0,0
	SKY SPORT 2	0,0	66,4	0,0	2,1	0,0	30,8	0,0	0,0	75,7	100,0	0,0
	SKY SPORT 3	0,0	80,6	0,0	1,7	0,0	17,6	0,0	0,0	93,9	100,0	0,0
	SKY											
	SPORT EXTRA	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	90,0	100,0	0,0
	SKY TG 24	0,0	0,0	70,2	3,0	0,0	26,8	0,0	0,0	99,8	100,0	0,0
TOTALE		0,0	12,8	4,5	1,7	0,0	77,1	0,4	14,2	69,7	88,2	5,6

Società	Canale	Giochi televisivi e talk show	Manifestazioni sportive	Notiziari e servizi teletext	Pubblicità e sponsorizzazioni	Televendite	Ore di trasmissione assoggettabili agli obblighi di programmazione	Documentari	Film e fiction	Opere europee	Opere recenti	Prod Indipendenti
SO.PRO.DI.ME.C. S.P.A.	TELELIBERA 63	0,5	1,3	4,2	19,1	63,3	11,8	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
STARLINE S.P.A.	STARSAT	44,0	15,9	15,9	1,9	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEGESTIONI WC SRL	TV7 LOMBARDIA	57,4	0,0	7,4	0,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELELOMBARDIA SPA	TELELOMBARDIA	33,7	0,6	6,1	20,1	24,3	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELERADIO-DIFFUSIONE BERGAMASCHE SRL	BERGAMO TV	7,1	1,8	9,6	6,3	26,1	49,1	1,0	8,1	0,0	0,0	0,0
TELESTUDIO MODENA SRL	STUDIO EUROPA	48,3	1,0	14,2	4,7	1,1	30,6	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	TELESTUDIO MODENA	48,3	1,0	14,2	4,7	1,1	30,6	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
TOTALE		48,3	1,0	14,2	4,7	1,1	30,6	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
TRINITY BROADCASTING NETWORK EUROPE SRL	TBNE	0,0	0,0	5,1	2,3	0,0	92,6	0,0	0,0	39,5	100,0	0,0
VIDEO MEDITERRANEO SRL	TELETRE	0,0	8,3	39,5	6,2	0,0	46,1	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	VIDEO MEDITERRANEO	7,1	7,1	29,6	6,6	16,4	33,2	17,3	4,7	3,6	0,0	0,0
TOTALE		3,6	7,7	34,5	6,4	8,2	39,6	15,6	2,3	1,5	0,0	0,0
VIDEOFIRENZE S.R.L.	VIDEO-FIRENZE	6,3	6,3	12,5	16,7	16,7	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIDEOMEDIA SPA	VIDEOMEDIA SPA	2,2	2,3	15,8	19,2	10,6	49,9	1,4	5,9	0,0	0,0	0,0

Fonte: Informativa Economica di Sistema (IES)

Infine, si segnala che il numero di emittenti nazionali che nel 2006 ha chiesto la deroga agli obblighi di programmazione prevista dall'articolo 5 della delibera n. 9/1999 dell'Autorità (e ora recepita anche dall'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione) è fortemente diminuito. Soltanto i canali della Sailing Channel S.p.A., infatti, hanno ottenuto una deroga (riguardante l'obbligo di investimento in opere filmiche) nel corso del periodo di riferimento.

Elenco dei Produttori indipendenti

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3¹⁰, del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee (di seguito regolamento quote) approvato con la delibera n. 9/1999 del 16 marzo 1999, l'Autorità ha stilato l'elenco dei Produttori indipendenti presenti in Italia nel 2006 (tabella 2.17).

In esso sono annoverati tutti i soggetti che hanno inviato, entro il mese di febbraio 2006, il modello "V- dichiarazione resa dai produttori indipendenti" dell'Informativa Economica di Sistema (IES) ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 129/02/CONS, dichiarando specificamente di non essere collegati a (o controllati da) soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva e di non aver destinato più del 90% della propria produzione a una sola emittente nel triennio precedente.

Tabella 2.17. Produttori indipendenti presenti in Italia

	Denominazione Produttore Indipendente	CF	Indirizzo	CAP	Città
1	ALCHIMIA TREVISIO S.A.S.	01877440261	Via Leonardo da Vinci 18	31048	San Biagio di Callalta (TV)
2	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ALCUNI	80021700267	Via Corti 12	31100	Treviso
3	ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI MILANO	80108350150	Piazza Leonardo da Vinci 32	20133	Milano
4	BELOW THE LINE	04503151005	Largo dei Fiorentini 1	00186	Roma
5	COMPAGNIA LEONE CINEMATOGRAFICA SRL	00765360581	Via A. Gramsci 42/A	00197	Roma
6	DAUPHINE SRL	04534281003	Via Piramide Cestia 1	00100	Roma
7	EGV EDIZIONI SRL	03798460964	Via F.lli Cairoli 17	20035	Milano
8	EAGLE PICTURES S.p.A.	08338170155	Via Marostica 1	20146	Milano
9	ELLETI & COMPANY SRL	07838250582	Largo dei Fiorentini 1	00186	Roma
10	ENDEMOL ITALIA S.p.A.	09885190158	Via Monte Zebio 32	00195	Roma
11	FAILUTTI DAMIANO	FLTDMN75P25E098P	Via Aquileia 6	34075	S. Canzian d'Isonzo (GO)
12	FELIX FILM SRL	05645961003	Via F. Cavallotti 119	00152	Roma
13	FILM MASTER SRL	04396681001	Via Marocco 18	00144	Roma
14	GABRIELE COASSIN PLURIMEDIA	CSSGRL53B27L407C	Via Ragusa 12	31100	Treviso

¹⁰ Articolo 3, comma 3, del regolamento quote: "L'Autorità, in base ai criteri di cui sopra e tenuto altresì conto delle dinamiche di mercato, provvederà a raccogliere le informazioni necessarie al fine della definizione di un elenco degli Operatori di comunicazione in possesso dei requisiti richiesti. Detto elenco verrà aggiornato su base annua".

Denominazione Produttore Indipendente	CF	Indirizzo	CAP	Città
15 GRUNDY PRODUCTIONS ITALY SPA	04515011007	P.zza Mazzini 27	00195	Roma
16 H.C.S. HERAION CREATIVE SPACE SRL	04478101217	Via dei Fiorentini 21	80100	Napoli
17 K EVENTS SRL	05077960580	Via Marocco 18	00144	Roma
18 KAIROS SRL	07378941004	Via U. Bombieri 92	00062	Bracciano (RM)
19 MAGNOLIA SRL	02865890160	Largo Adua 1	24128	Bergamo
20 MEDIACOM SRL	06631130587	Via A. Gramsci 42/A	00197	Roma
21 MILANOROMA S.R.L.	05893401009	Largo Adua 1	24128	Bergamo
22 MONDO TV SPA	07258710586	Via Brenta 11	00198	Roma
23 MOVIE MOVIE VIDEOCINEMATOGRAFICA SNC	02249660370	Via San Vitale 40/7	40125	Bologna
24 NEW VIDEO PROJECTS SAS	04096771003	Via degli Scipioni 167	00100	Roma
25 PALOMAR SPA	04639660580	Via S. Pellico 24	00100	Roma
26 PAYPERRMOON ITALIA SRL	13471420151	Via dell'Ambrosiana 22	20100	Milano
27 PRODIGY SRL	00750040552	Viale Rossini 7	00198	Roma
28 QUADRIO SRL	04094470962	Via Quadrio 12	20154	Milano
29 RETE PUGLIA SCARL	03144620717	Via Marconi 25	71046	S. Ferdi- nando di Puglia (FG)
30 SPORT COMMUNICATION SRL	02389870235	Via Leopardi 2	37100	Verona
31 STRANEMANI SRL	02253460485	Via Firenze 87/i	59100	Prato (PO)
32 VIDEOMEDIA ITALIA SRL	13105730157	Via Bassini 39	20100	Milano

Fonte: Informativa Economica di Sistema (IES)

L'analisi sui dati pervenuti conferma quanto già rilevato in occasione della trasmissione degli elenchi per gli anni precedenti, ossia la sussistenza di un nucleo di produttori che effettua le proprie comunicazioni con costanza e che è stato stabilmente presente negli elenchi di produttori indipendenti stilati da quando è stata data attuazione all'articolo 3, comma 3, del regolamento quote. Attorno a questo nucleo, nel quale sono ricompresi molti tra i produttori indipendenti più attivi nel panorama televisivo italiano (tra gli altri Endemo¹¹, Grundy Italia, Magnolia, Palomar e, più di recente, Film Master Television e Vega Entertainment), si alternano altri soggetti minori che producono un numero molto limitato di opere: circa il 70% dei produttori presenti nell'elenco 2006 (come è accaduto anche negli anni passati) dichiara di non aver prodotto opere nel corso dell'anno precedente o di averne prodotta solo una.

Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto di dover inserire comunque tali soggetti nell'elenco, non sussistendo le condizioni per l'applicazione del requisito della destinazione del 90% della produzione a una stessa emittente nei casi in cui il soggetto abbia prodotto una sola opera o non ne abbia prodotto affatto.

11 E' da ricordare che l'elenco è stilato sulla base dell'attività svolta dai produttori indipendenti nell'anno 2005 e che dunque l'inclusione di Endemol in esso non è messa in discussione dalla recente operazione societaria che l'ha interessata. L'Autorità sta valutando se permane in capo ad Endemol la qualifica di produttore indipendente.

L'esiguo numero di operatori che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco dei produttori indipendenti anche per l'anno in esame continua a evidenziare (come accaduto anche negli anni precedenti) lo scarso *appeal* dello strumento adottato dall'Autorità. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che l'elenco non ha effetti costitutivi e che, quindi, non comporta immediati e tangibili benefici nei confronti dei produttori che vi sono inseriti. Al fine di stimolare la partecipazione degli operatori, dunque, l'Autorità ha provveduto a ricordare (nel corso di tutte le audizioni, convegni e incontri avuti negli ultimi mesi con i produttori audiovisivi) come la disponibilità di una base dati sulla produzione indipendente così ridotta abbia di fatto minato buona parte delle possibilità di effettuare controlli in merito al rispetto delle quote di riserva a favore dei Produttori stessi.

Tale attività di "*raising awareness*", peraltro, sembrerebbe aver prodotto, sia pure in modo limitato, una prima inversione di tendenza, testimoniata dal fatto che il numero delle dichiarazioni presentate dagli operatori per l'inserimento nell'elenco dell'anno in corso è cresciuto del 30 per cento circa rispetto al 2006: da una prima analisi della documentazione pervenuta per l'elenco 2007, i "modelli V" della IES inviati risultano oltre 40, dei quali 38 appaiono compilati interamente e correttamente. Su questi 38 Produttori, tuttavia, ben 7 hanno omesso di dichiarare di non aver destinato più del 90% della propria produzione a una sola emittente nel triennio precedente. Il nuovo elenco sarà dunque pubblicato nel sito dell'Autorità, come di consueto, non appena conclusa la necessaria fase di verifica dei dati pervenuti.

Diritti residuali

In attuazione del "considerato 31" della direttiva "TV Senza Frontiere"¹², l'articolo 2, comma 4, della legge n. 122/1990 (oggi trasposta nell'articolo 44, comma 4, del testo unico), prevede che ai produttori indipendenti siano attribuite quote di *diritti residuali* derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli Operatori radiotelevisivi.

Già nel 2001, con la delibera n. 600/01/CSP, la Commissione servizi e prodotti aveva avviato una consultazione pubblica in merito ai criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali, poi sfociata nel regolamento approvato con delibera n. 185/03/CSP. Il regolamento aveva introdotto una definizione di quote di diritti residuali ("il diritto attribuito ai produttori indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzazione radiotelevisiva") e ne aveva regolamentato la disciplina stabilendo, tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, che "Le quote di diritti residuali sono oggetto di libera negoziazione tra le parti e vengono attribuite ai Produttori indipendenti in misura proporzionale alla effettiva partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle produzioni [...]". Nel caso di coproduzioni¹³, poi, l'articolo 3, comma 3, prevedeva che "[...] le quote di diritti residuali vengono trasferite ai produttori decorso il termine di cinque anni dalla consegna del prodotto, qualora non vi sia stata alcuna utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore".

¹² "considerando che gli Stati membri, nel definire la nozione di «produttore indipendente», dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari"

¹³ Le coproduzioni sono definite all'articolo 2, comma 3 del regolamento: "Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive co-prodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in misura non inferiore o al 20% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o al 10% del costo complessivo della fase di realizzazione".

A più di 3 anni dall'approvazione della citata delibera n. 185/03/CSP, il quadro tecnologico e competitivo del settore della produzione televisiva in Italia appare notevolmente mutato: il numero dei mezzi di distribuzione delle opere audiovisive è considerevolmente aumentato, a causa dell'introduzione, presso il pubblico, di piattaforme digitali quali la televisione digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché della diffusione di contenuti attraverso apparecchi telefonici mobili e la rete internet, e la titolarità dei diritti sulle opere e sui contenuti audiovisivi in genere ha acquistato ancor più importanza, tanto per la trasmissione del prodotto sulle nuove piattaforme, quanto per la sempre più frequente produzione di *sequel* e di *spin-off*.

Allo stesso tempo, le Associazioni di Produttori hanno sollecitato un intervento dell'Autorità, lamentando che le disposizioni del regolamento sui diritti residuali approvato con delibera n. 185/03/CSP sono di fatto disapplicate e che, facendo leva sul loro potere contrattuale e sull'interpretazione dell'articolo 3 del regolamento, le emittenti impongono ai Produttori termini contrattuali tali da sottrarre loro gran parte della titolarità dei diritti sulle opere prodotte a prescindere dal contributo del produttore e dalla piattaforma distributiva sulla quale le stesse emittenti svolgono la propria attività.

Anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento¹⁴, dunque, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva volta all'acquisizione di ulteriori elementi cognitivi e finalizzata a una valutazione circa gli effetti che il mutato quadro tecnologico e competitivo ha prodotto tanto nel mercato della produzione e della titolarità dei diritti delle opere audiovisive, quanto nelle modalità di negoziazione dei diritti inerenti alle diverse piattaforme di distribuzione delle opere (cfr. paragrafo 2.3).

Le autorizzazioni satellitari

L'attività di rilascio delle autorizzazioni satellitari è svolta ai sensi del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS del 1 marzo 2000, che ha disciplinato il rilascio dei titoli abilitativi alle emittenti che diffondono programmi televisivi via satellite in uno degli Stati firmatari della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera siglata a Strasburgo il 5 maggio 1989, ratificata con la legge 5 ottobre 1991, n. 327.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della predetta disciplina, le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate. E' richiesta una domanda di autorizzazione per ciascun programma diffuso.

I dati attestanti il volume di attività espletato nell'arco temporale dal mese di maggio 2006 al mese di aprile 2007, con riguardo al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi, sono riportati nella tabella 2.18.

Tabella 2.18. Volume di attività connesso al rilascio di autorizzazioni satellitari

Domande di autorizzazione/rinnovo	100
Autorizzazioni rilasciate	56
Autorizzazioni rinnovate	35
Provvedimenti in trattazione (alla data del 30 aprile 2007)	9

Fonte: elaborazioni Autorità

¹⁴ Secondo il quale l'Autorità si riserva di rivedere i criteri del regolamento anche alla luce dell'evoluzione del contesto competitivo e del quadro normativo riguardo ai diversi settori di produzione.

I dati inerenti a ciascuna delle autorizzazioni rilasciate sono acquisiti in uno specifico data base, la cui puntuale gestione consente, con l'annotazione di ogni variazione intervenuta in capo ai soggetti interessati, l'aggiornamento delle singole posizioni e, più in generale, il compimento di un'azione di monitoraggio del settore.

Le variazioni dei dati che si riscontrano con maggiore frequenza attengono, in via ordinaria, alla trasformazione dell'assetto societario delle Società emittenti, alla modifica delle denominazioni dei programmi, ovvero al cambiamento del sistema tecnico di trasmissione.

Per un quadro di sintesi, nella tabella 2.19 sono riportati i dati relativi al numero complessivo di programmi e di soggetti autorizzati nel periodo dal 13 aprile 2000 al 30 aprile 2007.

Tabella 2.19. Programmi e soggetti autorizzati (dal 13 aprile 2000 al 30 aprile 2007)

Totale programmi autorizzati	284
Totale soggetti autorizzati	143

Fonte: elaborazioni Autorità

I procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e le operazioni di concentrazione e intese nel Sistema Integrato delle Comunicazioni.

Con la delibera n. 646/06/CONS il Consiglio ha approvato il regolamento che disciplina i procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, i procedimenti in materia di posizioni dominanti e l'attività di verifica delle operazioni di concentrazione e intese nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC).

L'intento è quello di disciplinare, mediante un unico regolamento, i summenzionati procedimenti in coordinamento procedurale con l'assetto normativo della legge 3 maggio 2004, n. 112 e delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (testo unico della radiotelevisione).

L'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari è stata avviata nei primi mesi dell'anno a seguito della stesura dei nuovi formulari.

Per quanto riguarda i procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive al 30 aprile 2007, risultano essere state rilasciate 24 autorizzazioni, parte delle quali con le procedure previste dalla delibera n. 290/03/CONS, parte (segnatamente le più recenti) sulla stregua del principio *tempus regit actum*, con le procedure recate dalla delibera n. 646/06/CONS.

I provvedimenti di autorizzazione hanno riguardato, società concessionarie televisive in ambito locale, Società concessionarie radiofoniche in ambito, sia nazionale, sia locale, nonché Società autorizzate per l'esercizio di emittenti televisive satellitari.

Sono stati, inoltre, avviati alcuni procedimenti intesi al rilascio dell'autorizzazione alla cessione di azienda televisiva ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della delibera n. 78/1998. Il procedimento, che compete in parte al Ministero delle comunicazioni e in parte all'Autorità, si conclude con il consenso da parte del Ministero al subentro dell'istante-acquirente nel titolo concessorio, previa autorizzazione da parte dell'Autorità alla cessione dell'azienda televisiva a favore di quest'ultimo. Nel periodo di interesse sono state deliberate positivamente 18 istanze di autorizzazione ai sensi della norma citata.

A partire dall'entrata in vigore del regolamento, il 5 gennaio 2007, le operazioni di concentrazione e le intese, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono comunicate all'Autorità attraverso gli appositi formulari predisposti e vengono verificate dagli Uffici sotto il profilo della loro compatibilità con i limiti a tutela del pluralismo disposti dall'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Specificamente, gli impatti di ciascuna operazione notificata, vengono analizzati in relazione a tre profili.

In primo luogo viene verificato, per quanto rilevante, il rispetto di quanto disposto dall'articolo 43, commi 7 e 8, del testo unico, ovvero il divieto per uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate di essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi. In proposito va osservato che, i limiti di cui al comma 7, saranno applicabili solo al momento della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale mentre, nella fase transitoria, valgono le disposizioni dettate dal successivo comma 8, che stabiliscono un limite relativamente al solo numero di programmi televisivi irradiabili dallo stesso soggetto e stabiliscono le modalità di calcolo del suddetto 20%.

In secondo luogo, la verifica riguarda il rispetto dei commi 9 e 10 dell'articolo 43, ovvero il divieto, per i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) di conseguire né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del Sistema Integrato delle Comunicazioni.

Nel caso di imprese che, anche attraverso società controllate o collegate, conseguano ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore, si applica, invece, il successivo comma 11, che stabilisce il divieto di conseguire, nel Sistema Integrato delle Comunicazioni ricavi superiori al 10% dei ricavi complessivi del Sistema medesimo.

A tale proposito si ricorda che, secondo la valutazione effettuata dall'Autorità nella delibera n. 341/06/CONS, i ricavi complessivi nel Sistema Integrato delle Comunicazioni per il 2005 sono stati pari a 22.144 milioni di euro, dato rispetto al quale viene verificato il rispetto dei limiti stabiliti dai citati commi 9, 10 e 11 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione.

Il terzo e ultimo profilo concerne la verifica del divieto, previsto dal comma 12 dell'articolo 43 del testo unico, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire, prima del 31 dicembre 2010, partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Secondo quanto previsto dal regolamento, le operazioni di concentrazione e le intese notificate vengono verificate nell'ambito di un istruttoria preliminare che si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della notifica o di eventuali integrazioni richieste e a valle della quale l'Autorità, ove ravvisi ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'articolo 43 del testo unico, può avviare il procedimento volto ad accertare l'effettiva violazione dei principi di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 43 del testo unico e ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Il diritto d'autore

L'articolo 11 della legge 18 agosto 2000, n. 248, ha introdotto nella legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", l'articolo 182 bis, assegnando all'Autorità e alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), nell'ambito delle rispettive competenze, la vigilanza su una vastissima serie di attività, delle quali alcune già tipicamente oggetto di vigilanza istituzionale da parte dell'Autorità stessa, al fine di prevenire e accertare le violazioni in materia di diritto d'autore.

Le attività introdotte dalla normativa sopracitata, sono quelle di controllo relative a presunte violazioni di normativa di settore in merito a:

- i. riproduzione e duplicazioni su supporto audiovisivo, fonografico e su qualsiasi altro supporto, nonché su impianti di utilizzazione in pubblico;
- ii. proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni;
- iii. distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione, in qualsiasi forma, dei supporti di cui al punto primo;
- iv. centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

Il citato articolo 11, al comma 3, prevede la facoltà dell'Autorità di conferire funzioni ispettive ai propri funzionari, attribuendo in capo ai medesimi una serie di poteri.

Alla luce delle disposizioni sopra riportate è stato siglato, di recente, il 10 maggio 2007, tra l'Autorità e la SIAE, un accordo per pianificare e coordinare lo svolgimento delle attività in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni della legge sul diritto d'autore e per approfondire congiuntamente le materie di comune interesse alla luce delle evoluzioni tecnologiche del settore.

L'intesa prevede la realizzazione di iniziative, studi e ricerche a tutto campo sulle più recenti forme di diffusione di contenuti culturali, con particolare riferimento ai servizi e contenuti audiovisivi. Un comitato permanente, composto da rappresentanti dei due organismi, pianificherà tali studi e ricerche, nonché attività di coordinamento ispettivo, verificandone periodicamente l'andamento.

L'obiettivo comune è quello di favorire l'innovazione, la fruizione dei contenuti sulle reti a banda larga e mobile, tutelando, al tempo stesso, l'ingegno e la proprietà intellettuale che sono una delle ricchezze fondamentali del Paese nella prospettiva della società dell'informazione.

Infine saranno costituiti gruppi comuni di ispettori per effettuare piani di indagini, nell'ottica di rafforzare la vigilanza su una vasta serie di attività che comportano l'utilizzazione di opere d'ingegno.

Nel corso del 2006, utilizzando i dati raccolti dall'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, le forze dell'ordine hanno effettuato numerose azioni inerenti alla repressione del fenomeno della pirateria fonografica e multimediale, provvedendo al sequestro di oltre due milioni di CD e DVD, arrestando 289 persone e denunciandone 1.104; sono state, inoltre, smantellate 25 centrali di masterizzazione. Le stime appaiono in leggera flessione rispetto al 2005 (519 arresti e 1189 denunce), segno dell'efficacia delle nuove tecniche di investigazione e repressione.

Sempre nel 2006 sono state emanate 92 sentenze concernenti reati di pirateria di opere d'ingegno, 72 delle quali con esito favorevole.

Nonostante il riconosciuto impegno delle forze dell'ordine, l'Italia rimane fra i paesi in cui la proprietà intellettuale dei prodotti non è sufficientemente tutelata e dove vi è un'elevata pirateria sia cosiddetta "fisica" sia sui contenuti veicolati su Internet.

L'annuale studio sulla pirateria del *software* – commissionato da BSA (*Business Software Alliance*) e realizzato anche nel 2006 da IDC¹⁵ – mostra un tasso di illegalità stabile al 36% in Europa e in lieve calo (del 2%) nel nostro Paese che, finalmente dopo anni, mostra un andamento di segno concorde a quelli degli altri grandi mercati europei.

Riassumendo i dati dello studio IDC, il tasso di pirateria nell'Unione europea è calato di un punto percentuale, dal 37% al 36%, dal 2003 al 2005, ed è rimasto stabile con riferimento ai dati sull'anno 2006 (cui fa riferimento la ricerca).

Relativamente al mercato italiano, invece, la pirateria è cresciuta dal 49% del 2003 al 51% del 2006, registrando una riduzione rispetto al picco del 53% dell'anno 2005. Molto resta ancora da fare, perché abbiamo pur sempre un 51% di *software* illegalmente utilizzato; cioè più di un programma su due, installati sui *personal computers*, è privo di regolare licenza.

L'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248 prevede che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.

Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità e uno dalla SIAE, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

La principale novità, nel quadro normativo del diritto d'autore, ha riguardato la proposta di direttiva, adottata il 26 aprile 2006 dalla Commissione europea, riguardante l'aspetto penale sulla lotta contro i reati di proprietà intellettuale in Europa. La proposta di direttiva considera illecito penale qualsiasi attacco deliberato al diritto di proprietà intellettuale commesso su scala commerciale, compresi il tentativo, la complicità e l'incitazione.

La proposta stabilisce sanzioni penali minime per chi commette le infrazioni: quattro anni di reclusione per infrazioni commesse nell'ambito di un'organizzazione criminale o che comporti un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone.

La sanzione pecuniaria comminata dovrà essere di almeno 100.000 euro, o di 300.000 euro se vi è collegamento con un'organizzazione criminale o rischio per la salute o la sicurezza delle persone. La proposta consente agli Stati membri di irrogare sanzioni più severe.

¹⁵ Società leader mondiale nell'ambito delle ricerche, delle analisi, dei servizi di marketing e di consulenza per il mercato dell'ICT.

Gli interventi in materia di diritto di rettifica

L'articolo 4, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (testo unico della radiotelevisione) garantisce l'esercizio del diritto di rettifica rispetto alle emittenti radiotelevisive.

Nel periodo di riferimento sono pervenute 12 richieste di esercizio di diritto di rettifica da parte di soggetti privati, procedibili ai sensi dell'articolo 32, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sotto la rubrica "Telegiornali e giornali radio. Rettifica".

L'Autorità ha riscontrato, in un solo caso, la lesione degli interessi morali e materiali del richiedente, ordinando la trasmissione dell'apposita rettifica.

■ 2.9. La pubblicità

Nel periodo di riferimento, l'Autorità, ha continuato a realizzare il monitoraggio sulla pubblicità trasmessa dalle Emittenti televisive e a esercitare il potere sanzionatorio attribuitogli dalla legge.

Relativamente all'ambito della pubblicità, l'Autorità effettua controlli sia di tipo quantitativo, sia qualitativo, in relazione, rispettivamente, agli affollamenti pubblicitari e all'analisi di alcuni contenuti mandati in onda.

In sintesi le tematiche affrontate dall'Autorità in merito alla pubblicità possono così elencarsi:

- i. conteggio degli affollamenti pubblicitari televisivi;
- ii. posizionamento degli eventi pubblicitari televisivi;
- iii. garanzia per l'utenza dei contenuti pubblicitari;
- iv. investimenti in pubblicità da parte degli Enti pubblici.

La pubblicità televisiva e radiofonica

Anche nel corso del 2006, l'attività di vigilanza, svolta dall'Autorità, sulla pubblicità trasmessa dalle Emittenti televisive si è esplicata mediante il controllo della programmazione delle:

- Concessionarie radiotelevisive a diffusione nazionale:
attuando un monitoraggio sistematico, effettuato sull'intera programmazione delle emittenti, attraverso la registrazione dei programmi e la successiva analisi e catalogazione dei diversi eventi pubblicitari trasmessi nel corso di ciascuna giornata televisiva.
- Emittenti locali, radiofoniche e televisive:
non essendo possibile attuare un monitoraggio di natura sistematica data la numerosità di tali emittenti che comporterebbe elevatissimi oneri per l'effettuazione del monitoraggio e vincoli di natura tecnica per l'impossibilità di effettuare la ricezione e la raccolta di tutti i segnali diffusi da una unica postazione di rilevazione, il monitoraggio viene effettuato a campione o su segnalazione di privati cittadini, associazioni, emittenti, ecc..

- Emittenti satellitari:

come per le emittenti locali si procede ad un monitoraggio a campionamento, soprattutto per vincoli di natura tecnica (ampia e differente gamma di apparati necessari per la ricezione: antenne e ricevitori, con differente codifica).

Lo stato dell'attività di vigilanza e sanzionatoria svolta nei confronti delle concessionarie radiotelevisive a diffusione nazionale, è riportato nella tabella 2.20, in considerazione dell'attuale classificazione delle infrazioni a seguito delle modifiche introdotte dalla normativa aggiornata nell'anno e avendo riferimento alle segnalazioni ricevute nel periodo compreso tra il mese di maggio 2006 e il mese di aprile 2007.

Tabella 2.20. *Emittenti televisive nazionali, stato dell'attività di vigilanza e sanzionatoria nel settore della pubblicità televisiva*

Classificazione delle infrazioni	N.ro accertamenti	Emittente	Atto / Provvedimento
1. Affollamenti			
a) concessionaria pubblica	4	RAI 1 RAI 2 RAI 3	CONT/78/06/DICAM (in corso) CONT/79/06/DICAM (in corso) CONT/89/06/DICAM (in corso)
b) emittenti private	12	SKYCINEMA1 LA7 ITALIA1 RETE4 CANALE5 ALL MUSIC	CONT/19/07/DICAM (in corso) CONT/20/07/DICAM (in corso) DEL. 154/06/CSP (diffida) DEL. 155/06/CSP (diffida) DEL. 156/06/CSP (diffida) DEL. 40/07/CSP (diffida)
c) affollamenti per televendite	1	SPORTITALIA	CONT/22/07/DICAM (in corso)
2. Interruzioni di partite sportive per trasmissione di spot isolati	0		
3. Interruzione di opere musicali, teatrali e audiovisive	123	ITALIA1 RETE4 ITALIA1 CANALE5 ALL MUSIC MTV	DEL. 106/06/CSP (€ 65.000,00) DEL. 169/06/CSP (€ 435.000,00) DEL. 170/06/CSP (€ 190.000,00) DEL. 159/06/CSP (diffida) DEL. 39/07/CSP (diffida) DEL. 43/07/CSP (archiviazione)
4. Distanza tra interruzioni successive	8	SPORTITALIA LA7 RAI3 MTV ALL MUSIC CANALE5	DEL. 149/06/CSP (archiviazione) DEL. 150/06/CSP (archiviazione) DEL. 41/07/CSP (diffida) DEL. 42/07/CSP (diffida) DEL. 44/07/CSP (archiviazione) CONT. 21/07/DICAM (in corso)
5. Interruzione di programmi inferiori a 30 minuti	4	SPORTITALIA CANALE5 RAI3 SPORTITALIA	DEL. 141/06/CSP (€ 20.000,00) DEL. 142/06/CSP (€ 15.000,00) DEL. 151/06/CSP (archiviazione) CONT/81/06/DICAM (in corso)
6. Personaggi di cartoni animati utilizzati in spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi	5	RAI2 ITALIA1	DEL. 168/06/CSP (diffida) DEL. 171/06/CSP (diffida)
7. Presentazione di televendite da parte del conduttore del programma nello stesso contesto scenico.	0		
8. Riconoscibilità del messaggio pubblicitario	5	CANALE5 ALL MUSIC ITALIA1 RAI2 RAI1	DEL. 89/06/CSP (diffida) DEL. 36/07/CSP (diffida) DEL. 51/07/CSP (diffida) DEL. 52/07/CSP (diffida) CONT/48/07/DICAM (in corso)
TOTALE	162		

Fonte: elaborazioni Autorità

Per quanto invece concerne le Emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, con riferimento alle tipologie di violazioni riportate in tabella, a fronte di 13 procedimenti avviati nel periodo in esame, ne è stato concluso 1 con diffida (delibera n. 1/07/CSP Canale Italia); inoltre, sono stati adottati 2 provvedimenti di archiviazione (delibera n. 152/06/CSP Radio Centro; delibera n. 153/06/CSP Radio Fantastica) relativi a procedimenti conclusi con diffida adottati precedentemente al periodo di riferimento.

In aggiunta a tali risultati, sempre con riferimento alle emittenti locali, nel secondo semestre dell'anno di attività considerato nella presente relazione, in seguito alla revoca delle ordinanze di sospensione dell'efficacia delle impugnate sentenze del giudice amministrativo di primo grado che avevano sancito la legittimità dell'articolo 5ter del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (adottato con delibera n. 538/01/CSP) – inserito con la delibera n. 34/05/CSP -, con il quale è stata introdotta una regolamentazione oraria della messa in onda di programmi di televendita, pubblicità e telepromozioni di servizi di astrologia, cartomanzia e pronostici, gli Uffici hanno posto in essere un'attività sanzionatoria articolata nella trattazione delle segnalazioni già pervenute dal Comitato TV e Minori, dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, da utenti e anche per impulso d'ufficio.

In particolare nell'arco temporale in esame, sono stati avviati con contestazione, a seguito di segnalazione degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni e del Comitato TV e minori, 9 procedimenti per la violazione dell'articolo 5ter del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite; 2 segnalazioni qualificate hanno dato luogo ad archiviazioni in via amministrativa mentre gli Uffici hanno ritenuto di non procedere in merito a 24 segnalazioni di violazioni della medesima normativa commesse nel periodo di sospensiva dell'efficacia della normativa, dal 25 maggio al 5 dicembre 2005 e dal 13 gennaio al 29 agosto 2006.

E' in corso l'attività di monitoraggio d'ufficio e su segnalazione anche non qualificata per la verifica del rispetto della normativa in parola.

La pubblicità degli enti pubblici

La mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte dall'Autorità, dei prospetti recanti le spese pubblicitarie relative all'anno 2004 da parte di alcune Province italiane (articolo 41, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 7, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112, in ordine alla mancata comunicazione delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa), ha condotto, nell'anno di riferimento, all'adozione di 23 provvedimenti; di questi 2 procedimenti si sono conclusi in seguito all'esercizio, da parte degli enti pubblici, nella fattispecie due Università, del diritto al pagamento in misura ridotta (oblazione) previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e con il conseguente versamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (pari a euro 1.733,00) e si riferiscono al Politecnico di Bari e alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA).

I procedimenti, riguardanti le Province di La Spezia, Ravenna, Rimini e Taranto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si sono conclusi con provvedimenti di archiviazione.

Sedici procedimenti si sono conclusi con altrettanti provvedimenti di ordinanza – ingiunzione e si riferiscono alle Province di Avellino (delibera n. 353/06/CONS, sanzione comminata pari a euro 3.500,00), Benevento (delibera n. 410/06/CONS, sanzione comminata pari a euro 3.500,00), Caserta (delibera n. 354/06/CONS, sanzione erogata pari a euro 3.500,00), Catania (delibera n. 347/06/CONS, sanzione comminata pari a euro 3.500,00), Catanzaro (delibera n. 409/06/CONS, sanzione erogata pari a euro 3.500,00), Firenze (delibera n. 348/06/CONS, sanzione erogata pari a euro 3.500,00), Lodi (delibera n. 475/06/CONS, sanzione comminata pari a euro 1.040,00), Massa Carrara (delibera n. 408/06/CONS, sanzione erogata pari a euro 3.500,00), Messina (delibera n. 349/06/CONS, sanzione comminata pari a euro 3.500,00), Nuoro (delibera n. 350/06/CONS, sanzione erogata pari a euro 3.500,00), Pisa (delibera n. 351/06/CONS, sanzione erogata pari a euro 3.500,00), Reggio Calabria (delibera n. 352/06/CONS, sanzione comminata pari a euro 3.500,00), Roma (delibera n. 407/06/CONS, sanzione erogata pari a euro 3.500,00), Salerno (delibera n. 355/06/CONS, sanzione comminata pari a euro 3.500,00), Teramo (delibera n. 358/06/CONS, sanzione erogata pari a euro 3.500,00), Terni (delibera n. 426/06/CONS, sanzione comminata pari a euro 3.500,00).

Inoltre, sono stati avviati due procedimenti inerenti alla contestazione della violazione dell'articolo 41 del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177/2005).

La pubblicità ingannevole

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, e integralmente sostituito dall'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", quando un messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prima di provvedere a dichiarare la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito, richiede il parere obbligatorio, ma non vincolante, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale è tenuta a renderlo nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2006 e il mese di aprile 2007, l'Autorità ha provveduto a rendere 168 pareri su 199 messaggi pubblicitari di cui 66 su messaggi diffusi attraverso la stampa periodica e quotidiana, 5 per via radiofonica e 39 televisiva, 89 tramite altri mezzi di comunicazione, di cui 79 su Internet; 25 dei pareri resi riguardano messaggi diffusi su più mezzi.

Di tutti questi, i pareri resi relativamente a messaggi diffusi da Aziende tenute all'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) hanno costituito il 25% del totale, e, in prevalenza (22%) si è trattato di messaggi diffusi da Operatori di comunicazione elettronica.